



Comune di Francavilla al Mare

Medaglia d'Oro al Valore Civile


Provincia di Chieti – Abruzzo

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°11 del 05/04/2018

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n°12 del 29/04/2019

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n°6 del 27/02/2025



Comune di Francavilla al Mare

Medaglia d'Oro al Valore Civile

Provincia di Chieti – Abruzzo

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Sommario

<i>ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	2
<i>ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA</i>	2
<i>ART. 3 SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA</i>	2
<i>ART. 4 MISURA DELL'IMPOSTA</i>	3
<i>ART. 5 ESENZIONI</i>	3
<i>ART. 6 RIDUZIONI</i>	4
<i>ART. 7 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA</i>	4
<i>ART. 8 OBBLIGHI DEI GESTORI E DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLE LOCAZIONI BREVI</i>	4
<i>ART. 9 INTERVENTI DA FINANZIARE</i>	6
<i>ART. 10 CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA</i>	6
<i>ART. 11 SANZIONI</i>	7
<i>ART. 12 RISCOSSIONE COATTIVA</i>	7
<i>ART. 13 RIMBORSI E COMPENSAZIONE</i>	7
<i>ART. 14 CONTENZIOSO</i>	8
<i>ART. 15 FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA</i>	8
<i>ART. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE</i>	8
<i>ART. 17 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI</i>	8

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, istituita con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 05/04/2018.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, marina resort, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017 e modificato dalla Legge n. 213/2023 Art. 1 comma 63, gestiti anche in maniera non imprenditoriale (appartamenti turistici ad uso vacanza), ubicati nel territorio del Comune di Francavilla al Mare.
2. Per "pernottamento" si intende ogni notte di permanenza di un ospite in una struttura, indipendentemente dal tipo di camera/alloggio occupato.
3. L'imposta si applica su base annuale, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre, ed è corrisposta fino ad un massimo di n. 7 pernottamenti consecutivi nello stesso anno solare. Qualora l'ospite alloggi in diverse strutture ricettive, i gestori, nel computo dell'imposta, dovranno tener conto di quanto già riversato dall'ospite, dietro esibizione della ricevuta di pagamento che il gestore dovrà acquisire e conservare in copia.

ART. 3 - SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Francavilla al Mare, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 1.
2. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'Art. 180 del D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Ai sensi del comma 5-ter dell'Art. 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile: del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Francavilla al Mare.

ART. 4 - MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento, ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi e gli agriturismi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, entro la misura massima stabilita dalla legge.

ART. 5 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età (da considerarsi alla data di arrivo presso la struttura ricettiva);
 - b) il personale appartenente alla Polizia di Stato e Locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 25 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico, predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
 - d) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - e) i portatori di handicap grave non autosufficienti, ai sensi della L. 104/92 art.3 comma 3, con idonea certificazione a norma di legge, ed un accompagnatore;
 - f) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere da 1 a 4 stelle.
 - g) le strutture ricettive che, in virtù delle convenzioni stipulate con questo Ente in materia di assistenza sociale, di aiuti e vantaggi economici, ospitano su richiesta del Comune di Francavilla al Mare soggetti non residenti particolarmente svantaggiati e presi in carico dal Segretariato sociale;
 - h) soggetti che alloggiano in strutture ricettive per evento calamitoso, stato d'emergenza, soccorso umanitario; gli eventi devono essere stati dichiarati/accertati con apposito provvedimento nazionale o locale. In caso di cittadini non residenti in Italia è necessario esibire, anche mediante dichiarazione, documento idoneo a legittimare la permanenza sul territorio nazionale (es. permesso di soggiorno, protezione temporanea, piani di accoglienza, ecc).
2. L'applicazione dell'esenzione da parte degli interessati è subordinata alla consegna, al gestore della struttura

ricettiva, della seguente modulistica:

- a) Per l'ipotesi di cui alle lettere c) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss. mm con allegata documentazione comprovante il numero di partecipanti;
- b) per l'ipotesi di cui alle lettere b), e), h) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss. mm;
- c) per l'ipotesi di cui alla lettera f) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte di enti pubblici locali;
- d) per l'ipotesi di cui al punto g) conservare la documentazione contabile emessa a carico del Comune di Francavilla al Mare.

3. Le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella comunicazione prevista dal successivo Art. 8.

ART. 6 - RIDUZIONI

1. Nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, l'imposta di soggiorno sarà ridotta del 50% rispetto alla tariffa ordinaria della tipologia di appartenenza.
2. Nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre, si applica la riduzione del 50% per:
 - a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica, previa attestazione del Dirigente Scolastico;
 - b) i componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione comunale, appartenenti alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza.

ART. 7 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti passivi che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono, entro la fine del periodo del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura, presso la quale pernottano o, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:
 - a) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro fuori campo applicazione IVA");
 - b) utilizzo di ricevuta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI GESTORI E DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLE LOCAZIONI BREVI

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la

propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente, il gestore, ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. I gestori sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

- a) iscriversi, contestualmente all'inizio dell'attività, nel portale telematico per la gestione dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune, registrando distintamente ogni struttura;
- b) informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità e delle esenzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi;
- c) riscuotere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 7; in caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento;
- d) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a), la dichiarazione periodica trimestrale contenente i seguenti elementi:
 - numero ospiti paganti ed esenti
 - numero pernottamenti imponibili ed esenti
 - importo complessivo dovuto

Il suddetto obbligo di comunicazione trimestrale sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti nel trimestre imponibile, in tal caso la dichiarazione periodica dovrà essere trasmessa a zero.

e) trasmettere la dichiarazione periodica e versare al Comune di Francavilla al Mare, entro il 16 del mese successivo al trimestre di riferimento, l'imposta incassata. A tal fine si indicano le seguenti scadenze:

- I Trim. (gen-feb-mar): comunicazione e versamento entro il 16 aprile
- II Trim. (apr-mag-giu): comunicazione e versamento entro il 16 luglio
- III Trim. (lug-ago-sett): comunicazione e versamento entro il 16 ottobre
- IV Trim. (ott-nov-dic): comunicazione e versamento entro il 16 gennaio dell'anno successivo.

Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento, salvo ravvedimento operoso.

f) versare l'imposta dovuta tramite il nodo dei pagamenti pagoPA, salvo altre eventuali forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale nel rispetto della normativa vigente;

g) trasmettere entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Conto di Gestione su modello 21 mediante l'applicativo reso disponibile dal Comune per la gestione dell'imposta di soggiorno, ai sensi del successivo art. 16;

- h) presentare l'apposita dichiarazione annuale ministeriale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
3. Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), le modalità operative di cui ai commi precedenti potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.
 4. Il gestore, infine, è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili controlli, anche tributari, da parte del Comune.

ART. 9 - INTERVENTI DA FINANZIARE

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 e in particolare investimenti e interventi a favore dell'economia turistica.

ART. 10 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 8 e della regolare esecuzione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento posti a carico dei gestori.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché per il recupero dell'imposta evasa, l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti alla gestione dell'imposta;
 - b) inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
 - d) disporre controlli e verifiche;
 - e) effettuare segnalazioni alle autorità competenti in merito a presunte fattispecie di evasione o elusione dell'imposta di soggiorno;
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni sul procedimento tributario previste dalla Legge n. 296/2006, dall'art. 1 commi 792 e ss. della Legge n. 160/2019, dalla Legge 212/2000.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

ART. 11 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del seguente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997 modificato dal D. Lgs. 87/2024;
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione (ministeriale) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 472/97, si applica il ravvedimento operoso sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
5. Per ogni violazione del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie e sulla recidività dei comportamenti. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'eventuale imposta non versata.
6. Al fine di quantificare l'importo dovuto, il Comune di Francavilla al Mare potrà svolgere tutte le attività accertative, comprese quelle di cui all'art. 1 comma 179 della L. 296/2006. Nel caso di carenza o di inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza (anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive, della Guardia di Finanza, dei dati risultanti dal portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato) come la potenzialità ricettiva della struttura, anche con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento.

ART. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute e accertate dall'ente, non versate nei termini richiesti, sono riscosse coattivamente nelle modalità indicate nell'avviso di accertamento.

ART. 13 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato, mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive

- scadenze utilizzando l'apposito sistema telematico di gestione del tributo.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non possano essere compensati, può essere richiesto il rimborso su istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
 3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00.
 4. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

ART. 14 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

ART. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

ART. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà trasmettere al Comune il conto di gestione reso su modello 21 mediante il sistema telematico reso disponibile dal Comune per la gestione dell'imposta di soggiorno. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000. Il conto di gestione va presentato anche se l'imposta di soggiorno per l'anno precedente è stata pari a zero.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il vigente regolamento generale delle entrate.

Allegato – TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

TIPOLOGIA STUTTURA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (*) (euro)
Strutture Alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence).	1 stella	1
	2 stelle	1
	3 stelle	1,5
	4 stelle	2
	5 stelle	2
Strutture Ricettive all'aria aperta: campeggi	-	1
Strutture Ricettive Extralberghiere: case e appartamenti per vacanza gestiti in forma d'impresa.	-	1
Strutture Ricettive Extralberghiere: case per ferie, ostelli, affittacamere (room and breakfast, locande).	-	1
Altre Tipologie ricettive: Agriturismi classificati secondo i parametri stabiliti dalla L.R. n. 4/2009 e dalla delibera G.R. n. 388 del 20/05/2015	1 girasole	1
	2 girasoli	1
	3 girasoli	1,5
	4 girasoli	2
	5 girasoli	2
Altre tipologie ricettive: Bed & Breakfast	-	1
Altre tipologie ricettive: appartamenti ammobiliati ad uso turistico.	-	1
Immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/17, gestiti direttamente dal proprietario dell'immobile	-	1
Immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/17, il cui canone o corrispettivo è incassato da gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare		3% del canone o corrispettivo della locazione (**)

(*) L'imposta è dovuta per persona fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva

(**) Con un minimo di € 1,00 e fino ad un massimo di € 5,00 a persona, per notte di soggiorno